

(N. 1445)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1956

Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nei settori dell'artigianato e delle piccole e medie industrie.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto la costituzione presso il Credito industriale sardo di un fondo, con gestione speciale, inteso ad agevolare la concessione del credito alle imprese artigiane al fine di stimolarne l'attività produttiva.

Poichè la legge 25 luglio 1952, n. 949, ha disposto particolari agevolazioni e benefici fiscali per le operazioni di credito poste in essere dagli Istituti di credito autorizzati ad operare con la Cassa per il Credito alle Imprese artigiane, la Giunta regionale sarda ha richiesto che analoghi benefici siano estesi alle operazioni che il Credito industriale sardo effettuerà alle imprese artigiane, sia con fondi propri, che con fondi messi a disposizione della Regione medesima.

In accoglimento di tale richiesta, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si stabilisce l'estensione alle operazioni di cre-

dito artigiano effettuate dal Credito industriale sardo delle disposizioni vigenti a favore degli Istituti autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

In particolare, viene prevista, per i prestiti accordati dal Credito industriale sardo alle imprese artigiane, l'estensione delle provvidenze stabilite negli articoli 40 e 41 della citata legge n. 949, consistenti nel privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura e in agevolazioni fiscali varie (esenzione da tasse e imposte a favore dell'Erario e di Enti locali, da tasse ipotecarie, riduzione della tassa di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese sovvenzionate, di diritti spettanti ai notai ed ufficiali giudiziari, di diritti di cancelleria per la trascrizione dei privilegi sulle macchine, surrogazione di ogni tassa sugli affari e imposta di ricchezza mobile con una quota di abbonamento annua).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alle operazioni effettuate dal Credito Industriale Sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.